

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3888

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Introduzione dell'articolo 117-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il divieto di imporre oneri a carico dei clienti per le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici

Presentata il 9 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede disposizioni per favorire le operazioni bancarie di *home banking*, cioè il sistema con il quale l'utente privato, mediante collegamento telematico con la propria banca, può effettuare da casa operazioni quali ordini di pagamento, richieste di assegni e pagamento di utenze e può ricevere informazioni relative alla situazione del proprio rapporto con l'istituto di credito. S'intende in tal modo favorire l'uso delle moderne tecnologie anche nel settore bancario, in conformità ai risultati raggiunti ormai da anni a livello europeo e mondiale, eliminando qualsiasi onere a carico del cliente. Per assicurare una sempre maggiore efficienza operativa e continuare, al contempo, a offrire servizi in linea con le esigenze della clientela, occorrono misure chiare e semplici, che garantiscono un'adeguata offerta di servizi fruibile da casa,

su *internet*, o in mobilità, grazie a dispositivi di ultima generazione come *smartphone* e *tablet*, che rappresentano una priorità per il sistema bancario. Inoltre è indispensabile garantire, da parte del legislatore, nei riguardi dei fruitori del servizio, la trasparenza, stabilendo che qualsiasi onere o costo diverso o non conforme rispetto a quanto stabilito sia considerato nullo. Più specificamente, la presente proposta di legge modifica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introducendo un articolo aggiuntivo, che regola le operazioni di *home banking*. In conclusione, s'intende, da una parte, incoraggiare le banche a sfruttare i servizi telematici e, dall'altra, consentire una riduzione dei costi per l'utente finale, che nel sistema bancario risultano complessivamente ancora troppo elevati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« ART. 117-*ter*. — (*Disposizioni in materia di operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici*). — 1. Le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici non devono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito dal comma 1 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle in materia di trasparenza e di comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela dei clienti ».

